

STATUTO COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA**CER QUADRI FRANCOFONTE****TITOLO I****Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione****Articolo 1 - Denominazione e durata**

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "CER QUADRI FRANCOFONTE" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Francofonte (SR), via Legnano, 32.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di

interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, destinando parte dei proventi a progetti di interesse umanitario e sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 comma 1 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, dell'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n.8, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno del proprio ambito territoriale. Quanto sopra anche ai sensi del Decreto MASE n. 414 del 07-12-2023 pubblicato il 23-01-2024 e decreto MASE 23/2/2024.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e cedere l'energia elettrica generata da fonte rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica generata da fonte rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione

[Handwritten signature]



detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (ETS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16 bis DPR 917/86 e/o altre future disposizioni normative e regolamentari e può svolgere previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo, che ne preveda modalità e costi, qualsiasi altra attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader e stipulare convenzioni di ritiro dedicato.

L'Associazione può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo, che ne preveda modalità e costi, di consulenti e fornitori terzi.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni,

lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. È altresì consentita, nell'ottica del raggiungimento dell'oggetto sociale, la possibilità di avvalersi di procedure di crowd-funding.

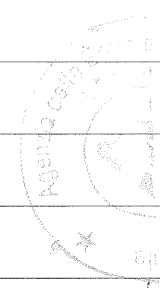
L'associazione potrà partecipare a bandi e procedure per il conseguimento di finanziamenti ed incentivi sia pubblici che privati.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, in via strumentale alle attività che costituiscono l'oggetto sociale previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo, che ne preveda modalità e costi, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà anche assumere interesse e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; l'Associazione potrà, inoltre, soltanto in relazione alle menzionate attività che costituiscono l'oggetto sociale di cui sopra, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo, che ne preveda modalità e costi, prestare garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, ed effettuare tutte le altre operazioni bancarie comunque connesse all'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle attività che comportino la gestione del pubblico risparmio, operazioni di intermediazione fiduciaria e immobiliare o comunque oggetto di attività riservata ai sensi di legge; tutto quanto precede in via strumentale e non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico.

L'Associazione potrà accedere ai finanziamenti, contributi, agevolazioni stabiliti dalla normativa U.E. e dalla normativa Regionale e Nazionale per il conseguimento degli scopi sociali.

Sono, infine, espressamente escluse le attività che dovessero rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, le quali saranno svolte da tali soggetti, dei quali la società si avvarrà di volta in volta, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo, che ne preveda durata e compensi, e i quali

20
11.11
d. y



opereranno in nome proprio e sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

TITOLO II

Associati

Art. 5 - Associati

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti in possesso dei requisiti di legge o statutari. Possono far parte come membri o soci della comunità energetica rinnovabile solo le persone fisiche, le piccole o medie imprese, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti ed organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

La partecipazione alla comunità da parte delle imprese è ammessa a condizione che le stesse siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La partecipazione alla comunità è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lett. b) dell'art.31, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199, che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2 lett. a) dello stesso art. 31, comma 1, D.lgs. n.199 del 08.11.2021. (art. 1 bis D.L. 28 febbraio 2025 n.19 pubblicato in G.U. Serie Generale n.49 del 28.02.2025 coordinato con legge di conversione 24.04.2025 n.60).

Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2,

L.O.
U.U.
D.G.

lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. (art. 1 ter D.L. 28 febbraio 2025 n.19 pubblicato in G.U. Serie Generale n.49 del 28.02.2025 coordinato con legge di conversione 24.04.2025 n.60).

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati nell'area convenzionale con codice AC001E01788 sottesa alla cabina primaria, o, in alternativa, devono assicurare l'impegno vincolante ad acquisire tale titolarità nell'arco di un anno solare, pena la decadenza dalla condizione di socio, fatti salvi ampliamenti o modifiche previsti dalla normativa.

Il tutto nel rispetto dei requisiti soggettivi e delle condizioni di cui all'art. 42 bis D.lgs. n. 162/2019 e succ. modificazioni.

Possono far parte dell'Associazione tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri/soci che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b., del d. lgs. 199 del 2021.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, è subordinata al pagamento di una quota di adesione che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

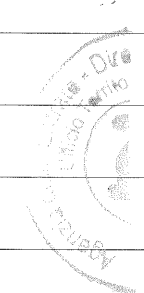
- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

- avere i requisiti di legge per essere membri della comunità energetica;

- avere alternativamente o contemporaneamente uno dei seguenti requisiti:

1. la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso nell'area di competenza o, in alternativa, devono assicurare l'impegno vincolante ad acquisire tale titolarità nell'arco di un anno

20
4.11
D. G.



solare;

2. la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti

rinnovabili, oppure di impegnarsi in modo vincolante a realizzarne uno;

3. la concessione del diritto di superficie sugli immobili in caso di enti territoriali o autorità locali,

compresi i Comuni della Provincia anche mediante accordi ex art 15 L.241/90;

4. per le persone giuridiche la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti la

coerenza dell'attività svolta con gli scopi sociali;

5. la disponibilità a conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e

incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri

consumi di energia elettrica;

• dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione

all'Associazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità nel fornire

benefici ai propri associati.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la

categoria di soci temporanei. La quota sociale può essere trasmessa per atto tra vivi solo nel caso di

subentro del nuovo socio nel pod cui fa riferimento il socio precedente, e solo nel caso in cui il nuovo

socio ripeta i requisiti di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo.

In caso di morte del socio, la quota sociale può essere trasmessa all'erede che subentra nel pod cui fa

riferimento il socio precedente e solo nel caso in cui il nuovo socio ripeta i requisiti di cui al primo e

secondo paragrafo del presente articolo.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo

il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone,

fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica.

10
11.11
E. G.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.

I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal

Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto degli incentivi e dei benefici economici derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta.

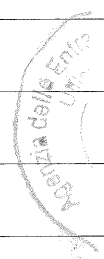
Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o

10
11.11.
10-11



altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi associativi

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- Consiglio Direttivo,

- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;

- il Presidente;

- il Vice Presidente, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese (per un massimo di 1.000 euro per anno) per missioni, preventivamente autorizzate con deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, o singolarmente o anche mediate l'approvazione di apposito regolamento, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile, ai quali può essere attribuito un compenso previa deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, nei limiti, comunque, che prevede la normativa di settore.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

In riferimento all'articolo 5, comma 4, d.l. 149/2013 i membri che ricoprono cariche sociali negli organi direttivi non possono essere:

in tutto o in parte formati da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei cinque anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici.

Gli azionisti o i membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs.

199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni

20
14-11
D. G.



pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

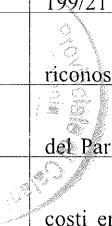
Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n.8 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21 e delle successive norme di attuazione, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA, ivi compresi quelli delle Pubbliche Amministrazioni ricadenti nell'area convenzionale e messi a disposizione per la presente comunità

20
U. H
b. g



energetica rinnovabile;

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis,

DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21 e delle

successive norme di attuazione agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;

- nomina il soggetto delegato nella comunità, responsabile del riparto degli incentivi e dei benefici

economici derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e stabilisce se delegare a tale soggetto la

gestione delle partite di pagamento delle bollette;

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,

- nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore; per le elezioni alle cariche sociali, in

caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

- approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per

legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva eventuali regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di

ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- ratifica eventuali cooptazioni nel Consiglio Direttivo;

- delibera l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in

applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle

Regole Operative del GSE, importo che sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o

utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

AO
M. N.
D. G.



L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, comunicato ad ogni associato per il tramite di strumenti informatici almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

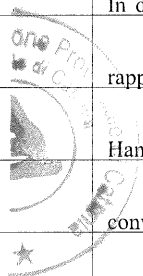
In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati quando il numero degli associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati nel caso in cui il numero degli associati superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo

A.O.
U. M.
L. G.



2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

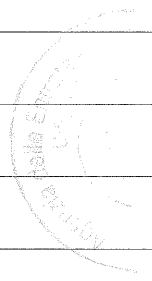
Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

20
11.11
L. G.



Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o più membri, sempre in numero dispari compreso il Presidente, scelti tra i soci ed eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici privati associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni prima della data dell'assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'Organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

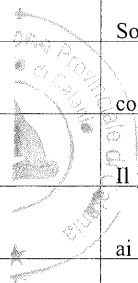
I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;



- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
 - nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi.
- Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
- Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo

20
11.11.
d. g.



ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

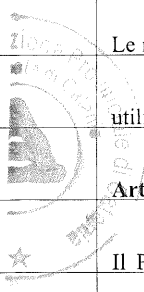
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

10
11.11
10.9



In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 13 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

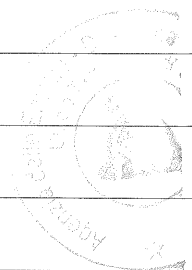
Articolo 15 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

AO
U. N.
L. G.



Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

AD
H. H.
B. G.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 18.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 18 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi

Provincia di
Catania
20/05/2018

compresi gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21 ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;

b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;

c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;

g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 incassati dalla Comunità;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

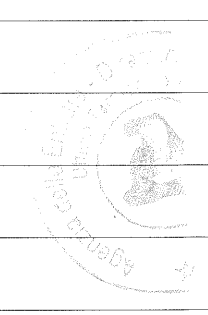
L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma

(1) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali

A.O.
U.L.
L.9



(2) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21, ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21, ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c) del D.L. 162/2019.

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

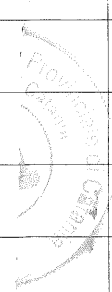
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi, rimborsi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti

10

11
12



del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Possono essere restituiti e/o redistribuiti ai membri gli importi derivanti dalla condivisione dell'Energia nei limiti dell'autoconsumo, senza che ciò costituisca distribuzione di utile e pertanto senza violazione dell'art. 8 comma 2 sopra citato (Risoluzione 12/3/2021 n. 18/E Agenzia dell'Entrate; interpello 956-1284 2023), salvo i limiti previsti dalla legge.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

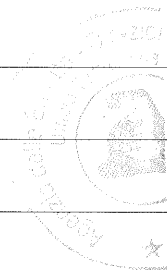
Disposizioni generali

Articolo 22 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli

Handwritten signature and initials.



altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

d) il libro dei volontari.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 23 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24 - Personale retribuito

L'Associazione previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio direttivo che preveda anche durata e compensi, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo

Settore e, per quanto da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia e del decreto

MASE 23/2/2024.

Articolo 26 – Iscrizione Runts

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei

rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver

ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Francofonte, 23/09/2025

Antonio Abaco

Giusi Abaco

Orazio Alfio Agosta